

REGOLAMENTO (CE) n. 1102/2008 del 22 ottobre 2008 relativo al **divieto di esportazione** del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico (Rettifica GUUE L 107 del 19-4-2012)

Articolo 1

1. Dal 15 marzo 2011 è vietata l'esportazione dalla Comunità di mercurio metallico (Hg, numero CAS RN 7439-97-6), cinabro, mercurio (I), cloruro mercurioso (Hg_2Cl_2 , numero CAS RN 10112-91-1), mercurio (II), ossido mercurico (HgO , numero CAS RN 21908-53-2) e miscele di mercurio metallico con altre sostanze, ivi incluse le leghe di mercurio, con una concentrazione di mercurio pari ad almeno il 95 % in peso.

2. Il divieto non si applica alle esportazioni dei composti di cui al paragrafo 1 per scopi di ricerca e sviluppo, medici o di analisi.

3. La miscela di mercurio metallico con altre sostanze finalizzata unicamente all'esportazione di mercurio metallico è vietata a decorrere dal 15 marzo 2011.

Articolo 2

A decorrere dal 15 marzo 2011, le seguenti sostanze sono considerate rifiuto e smaltite conformemente alla direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti ([9](#)), secondo modalità sicure per la salute umana e per l'ambiente:

- a) il mercurio metallico non più utilizzato dall'industria dei cloro-alcali;
- b) il mercurio metallico proveniente dalla purificazione del gas naturale;
- c) il mercurio metallico derivante dalle operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi; e
- d) il mercurio metallico estratto dal cinabro nella Comunità a decorrere dal 15 marzo 2011.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE, il mercurio metallico considerato rifiuto può, in condizioni di adeguato contenimento:

- a) essere stoccato temporaneamente per più di un anno o essere stoccato permanentemente (operazioni di smaltimento D 15 o D 12 rispettivamente, secondo la definizione di cui all'allegato II A della direttiva 2006/12/CE) in miniere di sale adatte allo smaltimento del mercurio metallico o in formazioni di roccia dura profonde e sotterranee che offrano un livello di sicurezza e confinamento equivalente a quello delle miniere di sale; o
- b) essere stoccato temporaneamente (operazione di smaltimento D 15, secondo la definizione di cui all'allegato II A della direttiva 2006/12/CE) per più di un anno in impianti in superficie dedicati allo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico e attrezzati allo scopo. In tal caso non si applicano i criteri enunciati al punto 2.4 dell'allegato della decisione 2003/33/CE.

Le altre disposizioni della direttiva 1999/31/CE e della decisione 2003/33/CE si applicano alle lettere a) e b).

2. La direttiva 96/82/CE si applica a tutti i tipi di stoccaggio di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

Articolo 4

1. La valutazione di sicurezza da realizzarsi conformemente alla decisione 2003/33/CE per lo smaltimento del mercurio metallico a norma dell'articolo 3 del presente regolamento garantisce la copertura dei rischi particolari derivanti dalla natura e dalle proprietà a lungo termine del mercurio metallico e dalle condizioni del suo contenimento.

2. L'autorizzazione di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva 1999/31/CE per gli impianti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, include requisiti relativi alle ispezioni visive periodiche dei contenitori e all'installazione di idonee apparecchiature di rilevamento dei vapori per individuare eventuali fughe.

3. I requisiti per gli impianti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, e i criteri di accettabilità per il mercurio metallico che modificano gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 16 di detta direttiva. La Commissione presenta una proposta appropriata il più presto possibile e comunque entro il 1° gennaio 2010, tenendo conto dei risultati dello scambio di informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e della

relazione sull'evoluzione delle attività di ricerca sulle opzioni di smaltimento sicuro di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Qualsiasi operazione di smaltimento definitivo (operazione di smaltimento D 12 secondo la definizione di cui all'allegato II A della direttiva 2006/12/CE) relative al mercurio metallico sono permesse soltanto dopo la data in cui è stata adottata la modifica degli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE.

Articolo 5

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione copia delle autorizzazioni rilasciate per impianti destinati allo stoccaggio temporaneo o permanente di mercurio metallico (operazioni di smaltimento D 15 o D 12 rispettivamente, secondo la definizione di cui all'allegato II A della direttiva 2006/12/CE), corredata della corrispondente valutazione di sicurezza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. Entro il 1° luglio 2012 gli Stati membri forniscono alla Commissione, informazioni riguardanti l'applicazione e gli effetti sul mercato del presente regolamento nei rispettivi territori. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione, presentano le informazioni prima di tale data.

3. Entro il 1° luglio 2012 gli importatori, gli esportatori e i gestori delle attività di cui all'articolo 2 inviano, per quanto pertinente, alla Commissione e alle autorità competenti i dati seguenti:

- a) volumi, prezzi, paese di origine e paese di destinazione, nonché previsto utilizzo del mercurio metallico in entrata nella Comunità;
- b) volumi, paese di origine e paese di destinazione del mercurio metallico considerato rifiuto oggetto di scambi transfrontalieri nella Comunità.

Articolo 6

1. Le società interessate del settore dei cloro-alcali inviano i seguenti dati relativi alla disattivazione del mercurio in un determinato anno alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri interessati:

- a) la migliore stima del quantitativo totale di mercurio ancora in uso nei cloro-alcali a cella;
- b) il quantitativo totale di mercurio contenuto nell'impianto di stoccaggio;
- c) il quantitativo di residui di mercurio inviato a singoli impianti di stoccaggio temporaneo o permanente, l'ubicazione e le coordinate di tali impianti.

2. Le società interessate dei settori industriali che ottengono mercurio dalla purificazione del gas naturale o come sottoprodotto di operazioni minerarie dei metalli non ferrosi e di fonderia inviano alla Commissione europea e alle autorità competenti degli Stati membri interessati i seguenti dati relativi al mercurio ottenuto in un determinato anno:

- a) il quantitativo di mercurio ottenuto;
- b) il quantitativo di mercurio inviato a singoli impianti di stoccaggio temporaneo o permanente, nonché l'ubicazione e le coordinate di tali impianti.

3. Le società interessate inviano i dati di cui ai paragrafi 1 e 2, se applicabili, per la prima volta entro il 4 dicembre 2009 e successivamente entro il 31 maggio di ogni anno.

4. La Commissione rende le informazioni di cui al paragrafo 3 pubblicamente disponibili a norma del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ([10](#)).

Articolo 7

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 4 dicembre 2009 e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Articolo 8

1. La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e i soggetti interessati entro il 1° gennaio 2010. Tale scambio di informazioni mira in particolare a valutare la necessità:

- a) di estendere il divieto di esportazione ad altri composti del mercurio, alle miscele con un contenuto di mercurio inferiore e ai prodotti contenenti mercurio, in particolare termometri, barometri e sfigmomanometri;
- b) di un divieto di importare mercurio metallico, composti di mercurio e prodotti contenenti mercurio;
- c) di estendere l'obbligo di stoccaggio al mercurio metallico proveniente da altre fonti;
- d) di fissare termini per lo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico.

Tale scambio di informazioni considera anche la ricerca sulle opzioni di smaltimento sicuro.

La Commissione organizza ulteriori scambi di informazioni non appena sono disponibili nuove informazioni pertinenti.

2. La Commissione segue l'evoluzione delle attività di ricerca sulle opzioni di smaltimento sicuro, inclusa la solidificazione del mercurio metallico. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1° gennaio 2010. Sulla base di detta relazione la Commissione presenta, se del caso, quanto prima e al più tardi il 15 marzo 2013, una proposta di revisione del presente regolamento.

3. La Commissione valuta l'applicazione e gli effetti sul mercato del presente regolamento nella Comunità tenendo conto delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e agli articoli 5 e 6.

4. La Commissione, non appena possibile e non oltre il 15 marzo 2013, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso corredata da una proposta di revisione del presente regolamento; tale relazione rispecchia e valuta i risultati dello scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 e della valutazione di cui al paragrafo 3, come pure della relazione di cui al paragrafo 2.

5. Entro il 1° luglio 2010 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi nelle attività e nei negoziati multilaterali sul mercurio, valutando in particolare la coerenza dei tempi e dell'ambito di applicazione delle misure stabilite dal presente regolamento con gli sviluppi della situazione internazionale.

Articolo 9

Fino al 15 marzo 2011 gli Stati membri possono mantenere misure nazionali che limitano l'esportazione di mercurio metallico, cinabro, mercurio (I), cloruro mercurioso, mercurio (II) ossido mercurico e miscele di mercurio metallico con altre sostanze, ivi incluse le leghe di mercurio, con una concentrazione di mercurio pari ad almeno il 95 % in peso, adottate in conformità della legislazione comunitaria prima del 22 ottobre 2008.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (4-12-2008)